

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Con l'entrata in vigore dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R.249/1998 aggiornato dal D.P.R.235/2007) ogni Istituto Scolastico ha il compito di analizzare il proprio Regolamento, affinché sia in conformità con la normativa vigente (art. 1), e di adeguarlo, ove sia necessario, alle nuove normative. L'articolo 2 riguardante i diritti degli studenti risulta di particolare interesse atteso che i principi in esso contenuti non rimangano delle mere aspirazioni, ma trovino applicazione nella quotidianità. Così, ad esempio, il diritto alla partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita della comunità scolastica implica conseguenze rilevanti: si riconosce il diritto dello studente a partecipare ai processi decisionali della Scuola, sia attraverso i canali tradizionali (Consiglio di Classe e Consiglio d'Istituto), sia attraverso la creazione di nuovi spazi di partecipazione che consentano agli studenti un coinvolgimento diretto nelle scelte più importanti della comunità scolastica (ad esempio alcune scuole hanno formato delle Commissioni Paritetiche con gli studenti per la stesura del Piano dell'Offerta Formativa).

Il Regolamento d'Istituto è l'attuazione dello Statuto in ogni Scuola e deve contenere le modalità, gli spazi, i tempi di azione degli studenti; deve stabilire le regole che garantiscano il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e prevedere eventuali sanzioni. Risulta evidente lo stretto legame tra Regolamento d'Istituto e il Piano dell'Offerta Formativa, del quale il Regolamento costituisce norma e garanzia di attuazione. È indispensabile, quindi, che la formulazione dei regolamenti sia affidata ad una Commissione in cui siano rappresentate tutte le componenti scolastiche: studenti, famiglie, docenti, tutti quelli cioè legati dal patto espresso nel POF, affinché si possa realizzare il successo formativo di ogni ragazzo. L'adesione ad un regolamento condiviso fin dalla sua formulazione si configura per tutti come assunzione di responsabilità e di consapevolezza del proprio ruolo e del proprio contributo per migliorare la partecipazione al processo di riforma Scolastica. Il Piano dell'Offerta Formativa e il Regolamento d'Istituto sono strumenti fondamentali per delineare un sistema di regole condiviso nell'ambito dell'autonomia scolastica. La modifica del Regolamento d'Istituto diventa quindi un'occasione per rivedere, in modo democratico e con particolare attenzione, il criterio dell'inclusione, i processi decisionali e il sistema dei rapporti tra le varie componenti della comunità scolastica. In considerazione del fatto che lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti sostanzia la cittadinanza studentesca, il sistema di partecipazione e di rappresentanza, il Regolamento d'Istituto deve analizzare gli aspetti legati alla partecipazione studentesca.

Occorre altresì individuare i comportamenti che configurano mancanze disciplinari; prevedere le sanzioni per queste mancanze; valutare le sanzioni alternative; regolare la composizione, la procedura di nomina e il funzionamento dell'Organo di Garanzia interno, determinare le forme di dialogo tra gli studenti e le Istituzioni Scolastiche sulle scelte dei programmi, della didattica,

dei criteri di valutazione, la scelta dei libri, individuare le modalità di esercizio del diritto di associazione, dell'uso dei locali, dell'organizzazione delle attività.

Elementi qualificanti del Regolamento d'Istituto sono:

- ✓ regolamentazione dell'assistenza allo studio (learning center, attività di tutoraggio);
- ✓ attenzione alla valutazione;
- ✓ flessibilità del Regolamento;
- ✓ coerenza tra il Regolamento e il Piano dell'Offerta Formativa;
- ✓ Comitato Studentesco (autoregolamentato, con potere decisionale in base al D.P.R. 567/1996 e successive modifiche);
- ✓ linguaggio semplice e comprensibile.

Il Regolamento di Istituto elaborato in conformità ai principi e alle norme dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

- Redatto per l'anno scolastico 2024/2025 ed approvato dal CDI in data 29/11/2024, a partire dall'anno scolastico 2025/2026 il Regolamento di Istituto viene integrato con le novità introdotte dai **D.P.R. 134/2025 e D.P.R. 135/2025 (8 agosto 2025). Entrambi sono attuativi della Legge n. 150/2024 che ha dato indirizzi in materia di valutazione, comportamento, tutela dell'autorevolezza del personale scolastico**
- **D.P.R. 134/2025** → Modifica DPR 249/1998 "**Statuto degli studenti e delle studentesse"**.
- **D.P.R. 135/2025** → Introduce modifiche al D.P.R. n. 122/2009 "Valutazione degli studenti del secondo ciclo", e adegua le norme su **valutazione, comportamento, frequenza.**
- **Nota MIM prot. 3392 del 16 giugno 2025** — Disposizioni sull'uso degli smartphone nel **secondo ciclo** di istruzione, che indica le regole di divieto o limitazione dell'uso dei dispositivi elettronici in classe e relative sanzioni.
- **L. 22/2025** → Con l'introduzione allo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali, nei percorsi delle istituzioni scolastiche, riguardante le nuove esigenze della comunità scolastica, ed è finalizzata a migliorare il successo formativo e contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa, attraverso l'integrazione di queste abilità nel curricolo scolastico.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Art. 1

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 aggiornato dal D.P.R. 235/2007, al Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modifiche e integrazioni. Esso è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto. Poiché la Legge 19 febbraio 2025, n. 22 - introduce nell'ambito scolastico italiano l'obbligo di sviluppare nelle scuole competenze **non cognitive e trasversali**, le Istituzioni scolastiche hanno il dovere di aggiornare il PTOF per il triennio **2025-2028**, tenendo conto delle nuove norme introdotte dalla legge 22/2025 (competenze non cognitive e trasversali),

insieme ad altre, come la Legge 1° ottobre 2024, n. 150 (valutazione degli studenti) e l'Ordinanza Ministeriale 9 gennaio 2025, n. 3. Le competenze non cognitive e trasversali (ad esempio: resilienza, collaborazione, consapevolezza emotiva) entrano formalmente nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dell'istruzione professionale. In sintesi, la legge 22/2025 porta un cambio culturale: la scuola non solo trasmette conoscenze, ma **forma la persona nella sua interezza** (cognitivo + emotivo + sociale). Di conseguenza, il PTOF deve riflettere questa visione: delineare come la scuola intende promuovere competenze che vanno oltre la mera disciplina, come parte integrante dell'offerta formativa.

Art. 2

Il presente Regolamento è stato redatto con le rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella Scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione. Sono previsti documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto quali: regolamenti di classe, regolamenti specifici per l'utilizzo degli spazi attrezzati, regolamento del Comitato Studentesco, regolamento dell'Assemblea degli Studenti, procedure attuative. È inoltre possibile dotarsi di altri regolamenti specifici ove ritenuti necessari. Detti regolamenti sono redatti e adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della Comunità Scolastica.

Art. 3

La Scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della Scuola si fonda sui principi della Costituzione Repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento sia didattico che metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La Scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali esterne alla Scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della Scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art. 4

La Scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo": attraverso di esso si realizzano gli obiettivi per il miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente Regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.comma 3 del D. Lgs. 297/1994 e successive modifiche, ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far

riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art. 5

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

Art. 6

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle Idee. La Scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascun studente anche attraverso percorsi individualizzati (didattica per livelli, recupero approfondimento, tutoring, learning center) tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente sarà inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare attraverso l'inserimento nel registro elettronico, l'esito delle valutazioni, eventuali note didattiche e/o disciplinari; per le comunicazioni della Scuola i genitori e gli alunni consulteranno il sito Web dell'Istituto Scolastico. I genitori si impegnano all'inizio dell'Anno Scolastico a ritirare presso la Segreteria della Scuola la password per accedere al registro elettronico con garanzia di riservatezza per ciascun studente e di correttezza delle informazioni date. La Scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Art. 7

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola, in particolare conoscere le scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica, accedendo sul registro elettronico e sul Sito Web della Scuola.

Art. 8

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali (secondo le modalità previste dal Regolamento del Comitato studentesco, dal piano dell'offerta formativa e dalle normative vigenti). Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti distribuiti

alle singole persone. Il Consiglio di Istituto decide le modalità di affissione e pubblicizzazione dei documenti redatti dalle assemblee delle singole componenti.

Art. 9

Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati; in particolare le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola. Gli studenti partecipano, intervenendo in ogni fase dell'elaborazione e della decisione, con una rappresentanza paritetica alle commissioni incaricate di volta in volta di promuovere iniziative e attività. Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto così come previsto dal D.P.R. 567/96 e successive modifiche e integrazioni. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della Scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni.

Art. 10

La Scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto. La partecipazione può far riconoscere, secondo le modalità previste, crediti scolastici. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi delle Scuole. La partecipazione alle relative attività potrà essere valutata dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal d.P.R. 567/96 e successive modifiche e integrazioni. Il Comitato studentesco dà parere obbligatorio in fase di decisione e organizzazione di ogni iniziativa. La Scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, a dotarsi di strumentazioni tecnologiche adeguate e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso autonomo da parte degli studenti (conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).

Art. 11

Le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si conformano al Principio di Solidarietà. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo per mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni ed informarsi a loro volta sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti o accedendo al Registro Elettronico. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche. Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti e sui doveri che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dalla predetta legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche; il trattamento dei suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti alla sua carriera scolastica potrà avvenire, da allora in poi, solo con il suo consenso scritto.

Art. 12

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai loro bisogni La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche a servizi offerti dagli

Enti Territoriali. La Scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture. La Scuola organizza servizi alla persona e di counseling anche nell'ambito del Centro Informazione e Consulenza. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti con disabilità.

Art. 13

Nel Regolamento di Istituto rientrano i doveri che tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 14

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni; assolvere assiduamente agli impegni di studio; mantenere un comportamento corretto e collaborativo; tenere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro. I discenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito Regolamento, in particolare non sostare sulle scale antincendio, eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "Piano di evacuazione" dell'edificio scolastico; ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola; a deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Art. 15

Gli alunni devono rispettare gli orari scolastici, giustificando tempestivamente assenze ritardi e uscite anticipate, consapevoli che le ore e le frazioni di ore di ritardo o di uscita anticipata (annotate sul registro elettronico) saranno computate come ore di assenza e saranno valutate nella determinazione del voto di condotta. L'ingresso a Scuola alla 1 ora con ritardo superiore ai 10 minuti o all'inizio della 2 ora dovrà essere giustificato dal genitore. In caso di impedimento il ritardo dovrà essere giustificato non oltre il giorno successivo. In seguito alle modifiche del DPR 135/2025, che mira a rafforzare il rispetto delle regole, si ritiene opportuno, dopo il TERZO ritardo nell'arco di un mese, che il Coordinatore di classe convochi la famiglia dell'alunno. In caso di ulteriore reiterazione (oltre dieci episodi di ritardo nell'arco dello stesso mese) l'alunno sarà sanzionato con una nota che il Docente provvederà ad annotare sul registro elettronico e l'alunno potrà rientrare a Scuola solo se accompagnato dai genitori o dai tutori. Non è consentito l'accesso nell'Istituto Scolastico oltre la 2a ora se non per gravi motivi debitamente documentati e autorizzato dal D.S. Eventuali autorizzazioni permanenti di entrate posticipate o di uscite anticipate

potranno essere concesse dal D.S. su richiesta motivata avanzata dai genitori. Per le uscite anticipate non autorizzate dal D.S., gli alunni dovranno essere prelevati dal genitore o da chi ne fa le veci, che dovrà necessariamente firmare l'apposito registro di uscita posto all'interno della Scuola.

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti** dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie **deroghe** al suddetto limite, per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva. (DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 14 co. 7 – **validità dell'anno scolastico**)

In caso di insorgenza di febbre, malore ~~(temperatura uguale o superiore a 37,5 gradi)~~ o di altri sintomi di indisposizione, durante l'orario scolastico, l'Istituto Scolastico provvederà ad isolare lo studente e ad informare i genitori o i tutori del minore, i quali si adopereranno a recarsi immediatamente a Scuola per prendere il proprio figlio. ~~In caso di positività al Covid l'alunno non potrà essere riammesso a Scuola fino ad avvenuta guarigione certificata dal medico.~~ La famiglia si impegna ~~in caso di attivazione della Dad /Did (solo ove autorizzata)~~ a vigilare sull'uso corretto delle ~~a Piattaforma Didattica da parte del proprio figlio e che le~~ tecnologie digitali affinché vengano usate in modo consapevole e corretto nel rispetto della privacy per sé e per gli altri. Le famiglie e gli alunni si impegnano a controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla Scuola pubblicate sul Sito Web; a controllare quotidianamente il registro elettronico (per accedere al quale provvederanno a ritirare la Password in Segreteria all'inizio dell'anno Scolastico) nelle Sezioni: Valutazione, Comunicazioni e Note; a controllare quotidianamente il registro elettronico relativamente ai compiti assegnati; gli studenti si impegnano a svolgere gli stessi e a sottoporsi alle verifiche secondo quanto disposto dai docenti. Gli alunni vestiranno in modo adeguato e consono rispettoso della Istituzione Scolastica.

Art. 15 bis

Tenuto conto delle modifiche normative previste dall'art. 5 della L. n. 22/2025, il presente regolamento interno dell'istituto si adegua ai nuovi obblighi di prevenzione e corresponsabilità scolastica-familiare. La Scuola, le famiglie e gli alunni si impegnano a promuovere, in un patto di corresponsabilità, con specifiche attività curriculari ed extracurriculari, un ambiente scolastico sicuro, inclusivo e rispettoso, nel quale si attivino misure di prevenzione del **bullismo, cyber-bullismo, uso o abuso di alcol o sostanze stupefacenti e altre forme di dipendenza**. Le finalità mirano a coinvolgere in modo attivo la comunità scolastica (studenti, famiglie, docenti, personale) relative all'uso della rete internet e delle comunità virtuali. La scuola istituisce procedure chiare per la rilevazione, segnalazione e gestione degli episodi menzionati, che includono formazione del personale, attività di sensibilizzazione tra gli studenti, strumenti di ausilio (es. questionari anonimi, sportelli di ascolto), collaborazione con famiglie e, ove previsto, enti esterni. Le famiglie si impegnano congiuntamente alla scuola a collaborare tempestivamente nella rilevazione e gestione dei suddetti episodi. La scuola predispone un piano annuale di monitoraggio degli indicatori relativi a: numero di segnalazioni/incidenti, partecipazione ad attività preventive e formative, esiti delle azioni di supporto.

Art. 15 ter

Con le nuove **Disposizioni sull'uso dello smartphone e altri dispositivi elettronici - (MIM n. 3392 del 16 giugno 2025)** nel secondo ciclo di istruzione (scuola secondaria di II grado) è vietato l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico, salvo espressa deroga motivata, secondo quanto disposto dalla nota prot. 3392/16.06.2025. I dispositivi dovranno essere spenti o posizionati in modalità silenziosa durante le lezioni; l'uso in aula potrà essere consentito esclusivamente ove espressamente autorizzato dal docente per validi fini didattici. In caso di violazione del divieto, lo studente potrà essere sottoposto a sanzione disciplinare secondo le procedure previste dal presente regolamento e dallo statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998, modificato dal D.P.R. n. 134/2025). Le famiglie sono coinvolte nella corresponsabilità educativa e, con la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità, si impegnano a collaborare, evitando di contattare telefonicamente i propri figli durante l'orario scolastico e sollecitando i propri figli affinché rispettino le disposizioni sopra indicate e rispondano della custodia del dispositivo al di fuori degli orari consentiti. La scuola promuove iniziative di educazione digitale, uso responsabile dei dispositivi, contrasto della distrazione e tutela della privacy e della sicurezza in rete.

Art. 16

Lo studente insieme ai genitori si impegna a risarcire la Scuola per i danni da lui causati durante le attività scolastiche

Art. 17

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della collettività scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli studenti e alle studentesse che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.

Il presente articolo è aggiornato con le relative tabelle sulle sanzioni (DPR 135/2025).

Art. 18

La partecipazione alle uscite e ai viaggi d'istruzione è **un diritto-dovere** che costituisce un momento di crescita culturale, relazionale e civica per gli studenti e presuppone comportamenti corretti, responsabili e coerenti con i principi del Regolamento d'Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità. Per gli studenti che nel corso dell'anno scolastico, abbiano ricevuto **più di tre note disciplinari** per violazione delle norme scolastiche, comportamenti **gravi o reiterati di scorrettezza,** che ledono il rispetto delle persone, delle regole di convivenza, delle strutture o del buon andamento dell'attività scolastica Il **Consiglio di classe**, valuterà la non partecipazione alle uscite didattiche, alle visite guidate o ai viaggi d'istruzione organizzati dall'istituto. In caso di un eventuale ravvedimento dello studente, il **Consiglio di classe** può deliberare in via **eccezionale e**

motivata la partecipazione all'uscita didattica, qualora ritenga che la finalità educativa prevalga su quella sanzionatoria. Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte nelle tabelle contenute in questo documento e aggiornate con la nuova normativa.

Art. 19

Per l'irrogazione delle sanzioni e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n.297 e successive modifiche, e con le nuove disposizioni del DPR 135/2025 e relativi articoli, recanti modifiche al DPR 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione.
Tali provvedimenti riguardano anche la prevenzione e il contrasto di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.
Il DPR 134/2025 recepisce quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 70/2024 in materia di bullismo e cyberbullismo e amplia l'impegno delle istituzioni scolastiche, ponendole al centro delle azioni atte a predisporre le condizioni necessarie per garantire l'individuazione di tali comportamenti.
Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle sopra individuate è ammesso ricorso da parte degli studenti entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla Scuola. I provvedimenti decisi dall'Organo Collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'Organo Disciplinare, seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase, l'Organo di Disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso dinanzi a tale Organo, può chiedere la commutazione della sanzione per come previsto dal presente Regolamento. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'Organo di disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.

Art. 20

L'Organo di Garanzia (OG) è composto da:

- Dirigente Scolastico (o suo delegato) con funzione di Presidente;
- 2 rappresentanti dei docenti eletti dal C.D.I.;
- 2 rappresentanti dei genitori (i primi 2 genitori eletti nelle elezioni del C.D.I.);
- 2 rappresentanti degli studenti (i primi 2 eletti nelle Elezioni dei rappresentanti di Istituto).

Il rinnovo dell'O.G., come da normativa vigente, segue la triennalità del Consiglio di Istituto, e, per la sola componente studentesca, avviene annualmente.
Le funzioni dell'OG sono:

- controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste, questionari, statistiche);
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate);
- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti;
- informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi);
- assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni

sostitutive;
- assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto);
- intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.

Il ricorso all'OG avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da parte dello studente o da chiunque ne abbia interesse. In caso di ricorso o di conflitto, l'OG convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre le proprie ragioni; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla
Scuola. Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa, nel caso in cui ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti devono attenersi. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio. Le riunioni dell'OG devono almeno prevedere la presenza di 4 eletti (tra cui almeno 1 studente) per avere validità legale. Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese a maggioranza o per consenso, a discrezione dell'OG stesso. L'OG ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad avere una formazione specifica e/o una supervisione di esperti su temi attinenti la propria funzione (ad esempio: la risoluzione dei conflitti, la negoziazione, la normativa scolastica).

Premessa

Il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito:

- dal DPR 249 del 24/06/98 "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dal DPR 235 del 21/11/2007 "Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti" in vigore dal 2 gennaio 2008;
- dai seguenti Atti d'indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione:
    - Direttiva 05/02/2007, n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
    - Nota 15/03/2007, prot. 30/Dip./Segr. – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
    - Direttiva del 30/11/2007, n.104 – Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
    - Nota Prot. N° 3602 del 31/07/2008 – Chiarimenti in ordine all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento d'Istituto;
    - L. n. 169 del 30 ottobre 2008;
    - C.M. n. 100 dell'11/12/2008;
    - DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 – chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all'esterno della scuola purché pertinenza della stessa. IL divieto di utilizzo è esteso anche all'uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi e all'aperto.
    - L.n.70/2024 - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo
    - L.n.71/2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo
    - Art. 1 – Modifiche alla L.71/2017

- Art. 2 - Modifiche al regio decreto-legge n. 1404/1934 in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni
- Art. 3 - Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo
- Art. 4 - Istituzione della «Giornata del rispetto» il 20 gennaio
- Art. 5 - adeguamento del DPR n. 249/1998
- Nota MIM prot. 3392 del 16 giugno 2025
- **D.P.R. 134/2025** → Modifiche normative e aggiornamenti allo **Statuto degli studenti e delle studentesse**.
- **D.P.R. 135/2025** → Modifiche al D.P.R. n. 122/2009 "Valutazione degli studenti del secondo ciclo", con particolare riguardo alla **valutazione, comportamento e frequenza**.
- **L. 22/2025** → Riguardante le nuove esigenze della comunità scolastica e le nuove competenze non cognitive e trasversali, nell'obiettivo di migliorare il successo formativo e contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa
- Normativa vigente.

Per quanto esplicato in premessa, e tenuto conto di un sistema equilibrato di diritti basato su regole chiare e condivise, si precisa che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee (NOTA prot. n. 3602/2008) e non hanno scopo punitivo, ma **educativo e formativo**: mirano ad aiutare lo studente a comprendere il significato delle proprie azioni e a promuovere comportamenti responsabili, ed al rispristino di rapporti corretti all'interno dalla comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale e culturale (art. 4 co. 2 DPR 149/1998). Per tale ragione, nell'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, si dovrà tener conto dei principi di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità dell'infrazione (art. 2106, Codice civile e come da DPR 249/1998).

Le sanzioni saranno proporzionate alla gravità del comportamento, e devono tener conto della situazione personale dello studente. Esse non possono in alcun modo ledere la dignità della persona o compromettere il diritto all'apprendimento. Le sospensioni dalle lezioni devono essere sempre accompagnate da **attività educative o riparative**, anche di tipo sociale o solidale, come previsto dal **DPR 134/2025**. Durante il periodo di sospensione, la scuola promuove percorsi di **cittadinanza attiva, volontariato o riflessione guidata**, finalizzati al recupero del comportamento positivo.

Gli studenti e le famiglie sono informati tempestivamente dei provvedimenti disciplinari e possono esprimere le proprie osservazioni.

- Le sanzioni disciplinari possono consistere in: richiami verbali o scritti;
- attività di riflessione o riparazione del danno (personale o simbolico);
- sospensione dalle lezioni fino a due giorni;
- sospensione superiore ai due giorni (fino a un massimo previsto dal Regolamento d'Istituto), deliberata dall'organo competente.

La Commissione disciplinare (o il Consiglio di classe, se previsto) valuta i casi più gravi nel rispetto del principio del contraddittorio.

Secondo quanto previsto dal **DPR 135/2025** riguardo alla valutazione del comportamento, essa esprime il livello di **partecipazione, rispetto delle regole, collaborazione e impegno** dello studente nella vita scolastica e tiene conto non solo delle eventuali infrazioni disciplinari, ma anche dei **comportamenti positivi** e delle azioni di cittadinanza attiva svolte durante l'anno. Il voto di comportamento ha valore formativo e concorre all'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato.

I criteri per l'attribuzione del voto di comportamento sono deliberati annualmente dal Collegio dei docenti e comunicati a studenti e famiglie. Gli studenti con valutazione insufficiente nel comportamento sono coinvolti in un **percorso di recupero educativo** personalizzato.

Gli obiettivi chiave del DPR 122/2009 in seguito alle modifiche del DPR 135/2025, sono sicuramente la volontà di rafforzare il rispetto delle regole attraverso una disciplina più rigida del voto del comportamento e la valorizzazione dell'autorevolezza del personale scolastico. Il comportamento è riferito all'intero anno scolastico e l'ammissione alla classe successiva è disposta con almeno 7 in comportamento. Con il voto di comportamento pari a 6 lo studente dovrà preparare un elaborato critico. Per la Formazione scuola/lavoro (PCTO), le attività hanno una ricaduta sugli apprendimenti disciplinari secondo precisi criteri da individuare nel PTOF.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Voto inferiore a 6 Scrutinio periodico Coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato **Art. 7, co. 2-bis e co. 3** **Scrutinio finale** Non ammissione alla classe successiva **Art. 7, co. 2 e co. 3**	**Voto pari a 6** Scrutinio finale Sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva e assegnazione della predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva. **Art. 7, co. 2-ter**	**Voto superiore a 6** Scrutinio finale Ammissione alla classe successiva **Art. 4, co. 5** **Art. 7, co. 1-bis**: Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.

Il Consiglio di classe può deliberare un voto inferiore a 6 in comportamento nei confronti dello studente cui sia stata irrogata durante l'a. s. una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto:

- Per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui.	- Per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.	- Per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, a dimostrazione che, durante l'anno, dopo la sanzione, lo studente non dimostra di aver appreso dai propri errori, di avere acquisito un maggior senso di responsabilità, e continua a non mantenere rapporti corretti

		all'interno della comunità scolastica.

La sanzione deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale (art. 7, co. 3)

L'elaborato critico di cittadinanza attiva e solidale può essere

Progetto di volontariato locale • Proposta di progetto di volontariato, come organizzare raccolte alimentari o attività di supporto per anziani, riflettendo sull'importanza dell'impegno civico e della solidarietà	L'elaborato si discute: **- classi dalla prima alla quarta:** in sede di accertamento del recupero delle carenze formative (DL n. 127/2025, art. 1 co. 5) - classi quinte: in sede di colloquio d'esame (OM n. 67/2025, art. 3)
Analisi di un caso di cronaca • Analisi di un episodio di cronaca legato a comportamenti antisociali o illegali, con riflessione sulle dinamiche sociali coinvolte e sulle possibili soluzioni per prevenire tali situazioni	
Proposta di miglioramento scolastico • Individuazione di un aspetto della vita scolastica suscettibile di miglioramento, come la gestione dei rifiuti o la promozione di attività inclusive (elaborare piano d'azione dettagliato e sostenibile)	
Ricerca sulla Costituzione italiana • Approfondimento su specifici articoli della Costituzione, con particolare attenzione a diritti e doveri dei cittadini (collegare tali principi a situazioni concrete vissute o osservate dallo studente)	

La valutazione tiene conto della **formazione scuola-lavoro (FSL)** che **ha valore di credito formativo permanente** e prevede un aggiornamento del PTOF, determinando la valorizzazione dei comportamenti positivi e la certificazione delle competenze:

- D.M. 774/2019 - Art. 4, co. 4: I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, commi da 784 a 787, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche, sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati.
- D. Lgs. 150/2009 - Art. 7, co. 4: Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla **valorizzazione dei comportamenti positivi**, attraverso **note di merito, attestati, encomi**; alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni studenti e delle studentesse, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e

successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

- Art. 8, co. 1: Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, ai fini del rilascio della certificazione delle competenze, vengono utilizzati i modelli adottati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (D.M. 30 gennaio 2024, n. 14, certificazione delle competenze)
- DM 14/2024, art. 9 co. 2: A fronte dell'eterogeneità e molteplicità degli indirizzi di studio e della riforma in atto degli istituti tecnici e professionali, al fine di pervenire alla definizione di un modello di certificazione delle competenze pertinente alle varie annualità del secondo ciclo di istruzione, nell'a. s. 2023/2024 viene avviata un'introduzione graduale, in via sperimentale e con il coinvolgimento di reti di scuole, di un modello di certificazione per il secondo biennio del secondo ciclo e l'ultimo anno, da affinare e regolare prima dell'adozione di uno specifico modello nazionale. A seguito dell'adozione del modello nazionale, sarà previsto, a richiesta, il rilascio della certificazione delle competenze anche al termine di ciascuna delle annualità del secondo ciclo di istruzione.

Art. 9 **Valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità**	**Art. 10** **Valutazione delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)**	**Art. 11** **Valutazione delle studentesse e degli studenti in ospedale**
La valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti è riferita, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 7 del presente decreto, al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.	Per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per la valutazione degli studenti con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.	La valutazione delle studentesse e degli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti è effettuata ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Norme su tutela e prevenzione

- DL n. 123/2023 (Decreto Caivano) – Rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico
- Legge n. 25/2024 – E modifiche artt. 61- 336 e 341-bis del Codice penale.
- Legge n. 150/2024 – Tutela del personale scolastico e del decoro delle istituzioni scolastiche

Legge n. 22/2025 – Introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici.

ART.1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO

Tipo di sanzione	I soggetti	Procedure
RICHIAMO VERBAL	DOCENTE	**Il richiamo verbale** con ammonizione privata in classe è inflitto dal professore il quale ne prende nota sul registro personale (R).
AMMONIZIONE SCRITTA	DOCENTE	**È inflitta dal professore** dopo 3 richiami nei seguenti casi: 1. comportamento indisciplinato durante le ore di lezione 2. disturbo durante l'intervallo e durante il cambio dell'ora 3. comportamento non adeguato all'ambiente scolastico 4. violazione del divieto di introduzione e uso di oggetti non consentiti È indicata sul registro di classe e comunicata alla famiglia tramite registro elettronico e comunque dopo 3 richiami verbali. Per quanto riguarda l'utilizzo del cellulare e di apparecchiature elettroniche ad uso personale il docente registra il fatto sul registro di classe, ritira e consegna in vicepresidenza l'oggetto che sarà riconsegnato solo ai genitori.
AMMONIZIONE SCRITTA	COORDINATORE	**È inflitta dal COORDINATORE** nei seguenti casi: 1. reiterata turbativa allo svolgimento delle lezioni 2. recidiva dei comportamenti 3. elevato numero di assenze 4. ritardi non giustificati e ritardi al rientro dell'intervallo 5. falsificazione di firme 6. assenze ingiustificate È indicata sul registro di classe e comunicata alla famiglia tramite libretto personale o lettera.
AMMONIZIONE SCRITTA E RIPRISTINO	DS	**È inflitta dal D.S. o dal Collaboratore del DS** ed è notificata alla famiglia tramite il libretto personale o tramite lettera nei seguenti casi: 1. mancato mantenimento della pulizia dell'ambiente 2. incisioni e scritte su banchi, porte o muri 3. danneggiamenti involontari delle attrezzature dei laboratori. Il docente (e/o il personale scolastico), rilevata la situazione, la comunica in vicepresidenza. Il D.S., o il suo delegato, la notifica sul registro di classe e ne dà comunicazione alla famiglia. L'ammonizione scritta comporta per lo studente l'obbligo di ripristinare la situazione. L'attività di ripristino della situazione deve essere svolta in orario non coincidente con l'attività didattica.

SOSPENSIONE FINO A 2 GIORNI	DS CONSIGLIO DI CLASSE	**Art. 4 – Comma 8 D.P.R. n. 249/98 (**Art. 4, co. 8 e 8-*bis*) **La sospensione temporanea dalle lezioni fino a due giorni** è inflitta dal D.S. su delibera/ proposta del C.d.C., con adeguata motivazione, **attività di approfondimento** sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati, nei seguenti casi: 1. reiterati comportamenti che turbino gravemente il regolare andamento della scuola 2. ricorso alla violenza 3. utilizzo di termini gravemente offensivi 4. danneggiamento colposo dei beni e delle attrezzature scolastiche 5. danni alle persone 6. atti che mettono in pericolo la sicurezza altrui 7. violazione delle norme di sicurezza e dei regolamenti 8. fatti che offendono la morale, la dignità e le libertà individuali, la coscienza ed il credo religioso e politico di ogni appartenente alla comunità scolastica, offesa alla disabilità, alla parentela e alla malattia 9. introduzione di estranei nella scuola 10. appropriazione indebita La sanzione viene annotata sul registro di classe e una copia della contestazione d'addebito viene allegata al fascicolo personale dell'alunno e allegata al verbale del C.d.C. Deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe. **In alternativa all'allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni il D. S.** prevede, sentito il parere del C.d.C., lo svolgimento di un'attività di approfondimento e riflessione sul danno.
SOSPENSIONE DA 3 A 15 GIORNI	DS CONSIGLIO DI CLASSE	**Art. 4 – Comma 8 D.P.R. n. 249/98 –** (Art. 4, co. 8, 8-*ter*, 8- *quater*, 8-*quinquies* Art. 6, co. 3-*bis*) **Sospensione temporanea dalle lezioni per periodi superiori a due giorni e fino a quindici** è inflitta dal D.S. su delibera/ proposta del C.d.C. nei seguenti casi: 1. recidiva dei comportamenti precedenti 2. fatti gravemente offensivi della comunità scolastica e dei suoi membri 3. minacce, oltraggio, appropriazione indebita 4. danneggiamento doloso dei beni e delle attrezzature scolastiche 5. manomissione o asporto di attrezzature di sicurezza e igieniche 6. atti che mettono a rischio la sicurezza altrui 7. violazione intenzionale delle norme di sicurezza 8. ricorso alla violenza Per la procedura si rinvia all'articolo 10 del Regolamento Disciplinare. La sanzione viene annotata sul registro di classe e una copia della contestazione d'addebito viene allegata al fascicolo personale dell'alunno e allegata al verbale del C.d.C. Tale provvedimento disciplinare include attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con figure di riferimento delle strutture. O in caso di indisponibilità delle strutture, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica. Può prevedere, altresì, un **piano personalizzato di rientro**, con azioni di recupero educativo e monitoraggio da parte dei docenti, anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato. Deve, inoltre, essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe, con un colloquio di riflessione sull'accaduto e sulle attività svolte, con il docente coordinatore.

SOSPENSIONE OLTRE 15 GIORNI

DS

CONSIGLIO DI CLASSE

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito **di proseguire l'attività scolastica in altra istituzione scolastica**, anche prevedendo specifici progetti di inclusione e reinserimento.

Art. 4 – Comma 9, D.P.R. n. 249/98 - Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni è inflitto dal C.D. nei seguenti casi:

1. introduzione e/o uso di sostanze stupefacenti, alcool, armi improprie e non
2. atti di bullismo
3. atti vandalici
4. atti che mettono in grave pericolo l'incolumità altrui
5. appropriazione indebita

In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del fatto o al persistere della situazione di pericolo.

Per la procedura si rinvia all'articolo 10 del Regolamento Disciplinare.

Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento oltre i 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. La procedura prevede, altresì, il coinvolgimento della famiglia e dei servizi sociali.

Superiore a 15 giorni, ma non fino al termine dell'anno scolastico	La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, **un percorso di recupero educativo** mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica	Per quanto possibile si prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8-*sexies* e 9
Fino al termine dell'anno scolastico	Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (***nei casi meno gravi***	Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9-*bis*
Esclusione dallo scrutinio o dall'Esame	Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (***nei casi più gravi***)	Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9-*bis* e 9-*ter*

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

ART. 2 ITER PROCEDURALE PER PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:

Il Regolamento disciplinare della studentessa e dello studente recepisce le indicazioni del DPR n. 249/98 ("Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria), del DPR n. 235/07 e della circolare MIUR 3602 del 2008.

In casi di infrazioni disciplinari gravi da parte dello studente, il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe in seduta straordinaria per l'eventuale irrogazione di sanzioni. La convocazione avviene in modo tempestivo, può essere fatta **con un preavviso minimo di 24 ore**, **in caso di urgenza** e comunque entro un termine congruo e non superiore a 5 giorni lavorativi dalla segnalazione del fatto (**D. Lgs. 297/1994**, artt. **8, 10 e 11).**
L'iter procedurale deve garantire, prima dell'adozione di qualsiasi sanzione, il diritto dello studente di presentare memoria difensiva e/o di essere ascoltato, anche con l'assistenza dei genitori e di un rappresentante di fiducia.
1° FASE
Rilevazione del comportamento scorretto: il D.S e il C.d.C. (componente docenti) in base al regolamento d'Istituto, accertano l'infrazione commessa. Il docente redige una segnalazione scritta sul registro elettronico o una relazione dettagliata dell'accaduto. La segnalazione viene trasmessa dal Coordinatore di Classe al Dirigente Scolastico.
La prima infrazione non può essere sanzionata con il massimo provvedimento disciplinare poiché deve esserci gradualità (DPR n. 249/98).
2° FASE
Comunicazione allo studente ed alla sua famiglia: il D.S e il C.d.C. (componente docenti) e rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori, lo studente che ha commesso infrazione e i genitori si riuniscono.
Il coordinatore di classe o il D.C. illustra la situazione, citando il Regolamento d'Istituto. Poiché è garantito il diritto al contraddittorio, lo studente che ha commesso l'infrazione, ed eventualmente i genitori se lo studente è minorenne, presenta le sue giustificazioni, verbalmente o per iscritto. Si acquisisce poi il parere dei rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori.
3° FASE
Il D.S. e il C.d.C. (componente docenti):
- visto cosa ha detto lo studente,
- visto cosa hanno detto i rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori, a seconda della gravità dell'infrazione e della tipologia della sanzione, avviano il procedimento si riservano di valutare se ci sono delle attenuanti, ipotizzando il tipo di provvedimento da erogare, o si può ipotizzare una sanzione alternativa.

4° FASE
Il C.d.C. (componente docenti), ritiene di sanzionare ed eroga la sanzione, alla famiglia dello studente, in quanto detiene la responsabilità genitoriale, anche quando lo studente è maggiorenne ma non ha ancora autonomia economica.
Successivamente si redigerà verbale, si emanerà decreto con firma di accettazione dei genitori, se presenti, e trasmissione dello stesso (via registro elettronico, e-mail o raccomandata). La sanzione disciplinare può essere applicata anche se i genitori non sono presenti in presenza, ma presenti telematicamente in deroga al Regolamento delle Riunioni Collegiali a garanzia del diritto dello studente (e della famiglia, se minorenne), secondo i principali riferimenti normativi: DPR 249/1998, art. 4, co. 5 e seguenti e modifiche DPR 235/2007)
Entro 15 giorni, eventualmente, si potrà fare ricorso all'Organo di Garanzia.

Orario	O.d.G.	Partecipanti
Durata: 20 mm	1° FASE: Analisi dell'evento	C.d.C. (Componente docente)
Durata: 20 mm	2° FASE: Audizione studente e delle parti	C.d.C. allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, Studente che ha commesso infrazione e genitori/tutori
Durata: 20 mm	3° FASE: Valutazione del fatto	C.d.C. (Componente docente)
Durata: 20 mm	4° FASE: Erogazione eventuale sanzione	C.d.C. allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, Studente che ha commesso infrazione e genitori/tutori

ART. 3 TABELLA INFRAZIONI

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE	SANZIONI ALTERNATIVE
A) Non osservanza delle disposizioni organizzative			
1. Frequenza non regolare Ritardi sistematici Assenze non giustificate.	1.1. richiamo verbale 1.2. nota sul registro 1.3. convocazione dei genitori 1.4. possibile non ammissione in classe, previa comunicazione alla famiglia	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO (Docente, Docente coordinatore di classe, Consiglio di classe, DS, Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni).	SANZIONI APPLICATE IN BASE ALLA MANCANZE DISCIPLINARI Le sanzioni sono irrogate tenendo conto del profilo personale dello studente, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa, nonché dell'eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato. In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, e prima o dopo la sua irrogazione, lo svolgimento di un'attività a favore della comunità scolastica. Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del consiglio di classe. - Riordino, Sistemazione e trascrizione di appunti personali, dispense dell'insegnante per attività didattiche (es.
2. Uso o presenza accertata di materiale estraneo all'attività didattica (accendini, petardi, coltellini)	2.1. richiamo verbale 2.2. nota sul registro 2.3. ammonizione scritta sul registro 2.4. convocazione dei genitori 2.5. Sospensione fino a 2 giorni	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO (Docente, Docente coordinatore di classe, Consiglio di classe, DS, Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni).	

3. Possesso e uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri.	3.1. richiamo verbale 3.2. nota sul registro 3.3. ammonizione scritta sul registro di classe 3.4. convocazione dei genitori 3.5. deferimento al Dirigente Scolastico 3.6. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico.	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO (Docente, Docente coordinatore di classe, Consiglio di classe, DS, Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni).	Ricerche di studio anche con utilizzo delle TIC ed eventuali prodotti multimediali, quali PPT, etc.) - Percorso educativo all'interno della classe, supporto psicologico. - Azioni educative volte a potenziare dialogo. comunicazione e consapevolezza. - Richiesta di comportamenti di natura riparatoria o risarcitoria, es attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica. - Possibile denuncia all'autorità giudiziaria (art. 361 c.p.) nei casi di particolare gravità. - Segnalazione ai servizi sociali territoriali. - Attività di servizio sociale svolta presso enti e/o associazioni convenzionate con la scuola. - Come stabilito dalla legge i trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa che potrà essere raddoppiata in casi particolari. - Presenza in istituto oltre l'orario scolastico, per attività manuali volte al ripristino di attrezzature e beni della comunità in genere.
4. Uso di sigarette e/o sostanze stupefacenti.	4.1. Nota scritta del docente 4.2. Ammonizione del Dirigente Scolastico 4.3. Sanzione amministrativa come per legge (da 27,50 a 275,00) (legge n.3 del 2003, divieto esteso a tutti gli ambienti interni alla scuola; DL n. 104/2013 Divieto di fumo esteso anche all'esterno della scuola purché di pertinenza della scuola stessa)	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO Docente, Docente coordinatore di classe, Consiglio di classe, DS, Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni). Addetto alla vigilanza per il rispetto del divieto di Fumo	

5. Uso del telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche.	5.1 richiamo verbale 5.2 nota sul registro elettronico. 5.3 Ritiro del cellulare dello studente con riconsegna a fine lazione senza violare la privacy del contenuto del cellulare 5.4 deferimento al Dirigente Scolastico 5.5 ammonizione scritta del D.S. 5.6 sanzione riparativa: divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche in rappresentanza dell'istituto; divieto di partecipare a uscite didattiche/viaggi d'istruzione dopo n. 5 note.	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO (Docente, Docente coordinatore di classe, Consiglio di classe, DS, Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni).	
6. Disturbo arrecato alla lezione, impedendone il normale svolgimento.	6.1 richiamo verbale 6.2 nota sul registro elettronico 6.3 Convocazione famiglia in caso di ripetute inadempienze	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO (Docente, Docente coordinatore di classe, Consiglio di classe, DS, Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni).	
7. Reiterate uscite dall'aula durante la lezione o al cambio dell'ora, senza permesso, o per eccessiva durata non giustificata	7.1 richiamo verbale 7.2 nota sul registro 7.3 Convocazione famiglia 7.4 Sospensione fino a tre giorni	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO (Docente, Docente coordinatore di classe, Consiglio di classe, DS, Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni).	

8. abbigliamento non consono all'ambiente scolastico	8.1 richiamo verbale 8.2 nota sul registro 8.3 Comunicazione alla famiglia	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO (Docente, Docente coordinatore di classe, Consiglio di classe, DS, Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni).	
9. Linguaggio non consono (insulti, bestemmie, volgarità, turpiloqui). Comportamenti scorretti nei confronti dei compagni (offende, deride, litiga, usa le mani o oggetti contundenti), degli insegnanti o e del personale scolastico.	8.1 nota sul registro 8.2 convocazione dei genitori 8.3 sanzione riparativa: divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche in rappresentanza dell'istituto, divieto di partecipare a uscite didattiche/viaggi d'istruzione dopo 3 note 8.4 sospensione fino a 5 giorni	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO (Docente, Docente coordinatore di classe, Consiglio di classe, DS, Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni).	
10. Mancato rispetto delle norme di sicurezza e dei vari ambienti scolastici (palestra, scale, laboratori, aula, corridoi) e delle attrezzature, danneggiando o imbrattando con scritte.	9.1 nota sul registro 9.2 convocazione dei genitori 9.3 riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, 9.4 ripristino delle funzioni e del decoro dei locali e delle attrezzature 9.5 Sospensione fino a 5 giorni	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO (Docente, Docente coordinatore di classe, Consiglio di classe, DS, Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni).	

In caso di reiterazione dei comportamenti indicati nella suddetta tabella è prevista la sospensione con obbligo di frequenza decisa dal Consiglio di classe nella sua composizione allargata.

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE	SANZIONI ALTERNATIVE
B) Mancanza nell'assolvimento dei doveri scolastici			
1. Negligenza nell'assolvimento attività di gruppo, disturbare durante le lezioni.	1.1 nota sul registro 1.2 convocazione dei genitori	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO - Docente - Docente coordinatore di classe - Consiglio di classe - DS - Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni.	Le sanzioni sono irrogate tenendo conto del profilo personale dello studente, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa, nonché dell'eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato. In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, e prima o dopo la sua irrogazione, lo svolgimento di un'attività a favore della comunità scolastica. Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del consiglio di classe. - Attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o per la sistemazione dei locali - Attività manuale o intellettuale educativa e vantaggiosa per la scuola o Attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola
2. Dimenticanza abituale e/o non disponibilità del materiale didattico necessario.	2.1 nota sul registro 2.2 convocazione dei genitori	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO - Docente - Docente coordinatore di classe - Consiglio di classe - DS - Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni.	
3. Falsificazioni del libretto delle giustificazioni	3.1 richiamo verbale; 3.2 nota sul diario 3.3 ammonizione scritta sul registro classe	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO - Docente - Docente coordinatore di classe - Consiglio di classe - DS - Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni.	
4. Mancata firma delle circolari scuola/famiglia.	4.1 richiamo verbale; 4.2 nota sul registro 4.3 ammonizione sul registro di classe	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO Docente Docente coordinatore di classe	

		- Consiglio di classe - DS - Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni.	
5. Manomissione	5.1. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno; 5.2. sospensione dalle lezioni fino a 15 gg e riparazione del danno.	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO - Docente - Docente coordinatore di classe - Consiglio di classe - DS - Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni.	

C) <u>Comportamento non rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni</u>	**SANZIONI**	**ORGANO COMPETENTE**	**SANZIONI ALTERNATIVE**
1. **Atti di bullismo** (fisico, verbale, relazionale e razziale) comportamento fisicamente/verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo (minacce, esclusione, denigrazione e atteggiamenti intimidatori verso gli altri).	1.1 richiamo verbale 1.2 nota sul diario 1.3 ammonizione sul registro di classe 1.4 convocazione dei genitori 1.5 ammonizione del Dirigente Scolastico 1.6 sospensione dalle lezioni fino a 15gg 1.7 sospensione fino al termine dell'anno Scolastico 1.8 esclusione dallo scrutinio finale 1.9 Segnalazione ai servizi sociali territoriali	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO - Docente - Docente coordinatore di classe - Consiglio di classe - DS - Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni.	Le sanzioni sono irrogate tenendo conto del profilo personale dello studente, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa, nonché dell'eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato. In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della

2. **Cyberbullismo** ai sensi della legge n.71 del 2017 Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, realizzato per via telematica, il cui scopo intenzionale sia quello di isolare un minore ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.	2.1. richiamo verbale 2.2. nota sul diario e riparazione del danno 2.3. ammonizione sul registro di classe e riparazione del danno 2.4. convocazione dei genitori e riparazione del danno 2.5. deferimento al Dirigente Scolastico e riparazione del danno 2.6. ammonizione scritta del 2.7. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno 2.8. Segnalazione ai servizi sociali territoriali	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO - Docente - Docente coordinatore di classe - Consiglio di classe - DS - Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni.	sanzione, e prima o dopo la sua irrogazione, lo svolgimento di un'attività a favore della comunità scolastica. Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del consiglio di classe. -Percorso educativo all'interno della classe, supporto psicologico. -Azioni educative volte a potenziare dialogo, comunicazione e consapevolezza. -Richiesta di comportamenti di natura riparatoria o risarcitoria, es attività di assistenza o di volontariato
3. **Violazione delle regole relative alla legge sulla privacy**: acquisisce immagini, suoni, filmati, riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari	3.1. richiamo verbale 3.2. nota sul registro e riparazione del danno 3.3. ammonizione sul registro di classe e riparazione del danno 3.4. convocazione dei genitori e riparazione del danno 3.5. deferimento al Dirigente Scolastico e riparazione del danno 3.6. ammonizione scritta del 3.7. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO - Docente - Docente coordinatore di classe - Consiglio di classe - DS - Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni.	

4. **reati** che violino la dignità e il rispetto della persona o creino situazioni di pericolo e atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare una seria apprensione a livello sociale	4.1 Ammonizione D.S. 4.2 Convocazione famiglia 4.3 Sospensione oltre 15 giorni 4.4 Segnalazione ai servizi sociali	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO - Docente - Docente coordinatore di classe - Consiglio di classe - DS - Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni.	

MANCANZE DISCIPLINARI	**SANZIONI**	**ORGANO COMPETENTE**	**SANZIONI ALTERNATIVE**
D) Comportamento non rispettoso del patrimonio della scuola			
1.Mancato rispetto e danneggiamento degli ambienti, delle suppellettili e delle attrezzature.	1.1. richiamo verbale 1.2. nota sul registro 1.3. ammo6nizione scritta sul registro di classe 1.4. deferimento al Dirigente Scolastico 1.5. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno 1.6. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO - Docente - Docente coordinatore di classe - Consiglio di classe - DS - Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni.	Le sanzioni sono irrogate tenendo conto del profilo personale dello studente, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa, nonché dell'eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato.

2. Sottrazione di materiali	2.1 richiamo verbale e riparazione del danno 2.2 nota sul registro e riparazione del danno 2.3 ammonizione scritta sul registro di classe e riparazione del danno 2.4 convocazione dei genitori e riparazione del danno 2.5 deferimento al Dirigente Scolastico e riparazione del danno 2.6 ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno 2.7 sospensione dalle lezioni fino a 15 gg e riparazione del danno 2.8 sospensione fino al termine dell'anno scolastico e riparazione del danno	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO - Docente - Docente coordinatore di classe - Consiglio di classe - DS - Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni.	In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, e prima o dopo la sua irrogazione, lo svolgimento di un'attività a favore della comunità scolastica. Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è -Attività di servizio sociale svolta presso enti e/o associazioni convenzionate con la scuola.

3. Mancata osservanza delle norme di sicurezza	3.1 richiamo verbale e riparazione del danno 3.2 nota sul registro e riparazione del danno 3.3 ammonizione scritta sul registro di classe e riparazione del danno 3.4 convocazione dei genitori e riparazione del danno 3.5 deferimento al Dirigente Scolastico e riparazione del danno 3.6 ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno 3.7 sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO - Docente - Docente coordinatore di classe - Consiglio di classe - DS - Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni.	

4. Appropriazione indebita di oggetti e cose appartenenti a coetanei o al personale	4.1. richiamo verbale 4.2. nota sul diario 4.3. ammonizione sul registro di classe 4.4. convocazione dei genitori 4.5. deferimento al Dirigente Scolastico 4.6. ammonizione scritta del D.S. 4.7. sospensione delle lezioni fino a 15 giorni	VEDESI ART. 1 PROCEDURE SANZIONATORIE DI ISTITUTO - Docente - Docente coordinatore di classe - Consiglio di classe - DS - Eventuale CDI per sospensione superiore ai 15 giorni.	

Art. 4 Sanzioni alternative

Le sanzioni potranno essere convertite e/o accompagnate da attività in favore della comunità scolastica. I relativi provvedimenti saranno presi all'interno del Consiglio di classe, il quale, conoscendo l'alunno e la sua situazione particolare, può più facilmente individuare gli interventi più idonei al suo recupero. Tali sanzioni si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento.
Il Dirigente Scolastico illustrerà all'alunno e ai genitori il significato della sanzione e la valenza educativa dell'attività sostitutiva.

Art. 5
Sanzioni amministrative

Saranno irrogate dal Dirigente Scolastico nei casi previsti dalla legge e potranno accompagnare eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 6 Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, all*'Organo di garanzia* della scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento d'Istituto.
L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni.
Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.
L'Organo di garanzia di cui al comma 1 decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della
scuola in merito all'applicazione delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98.
Contro eventuali violazioni delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98, anche contenute nel Regolamento d'Istituto, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, che decide in via definitiva.

Art. 7 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al DPR 235/2007 e DPR 249/98 e dalle altre norme vigenti in materia.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto e diventa operativo dall'inizio del successivo anno scolastico, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. n. 22/2025.